

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3476}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDERLINI, CHANOUX, COLUMBU, MASULLO,
TERRANOVA

Presentata il 18 febbraio 1975

Norme per lo svolgimento della campagna elettorale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le nostre leggi elettorali, pur così analitiche e puntuali, non hanno provveduto a regolamentare il fenomeno della campagna elettorale che, come è noto, viene disciplinata — e solo per gli aspetti propagandistici — da una ormai vecchia legge che risale al 1948.

Il periodo di campagna elettorale in occasione delle elezioni politiche viene a coincidere con il periodo intercorrente tra il decreto di scioglimento degli organi elettivi e le elezioni. Ciò in via di prassi, perché in effetti non vi è alcun divieto, almeno per le elezioni politiche, di svolgere attività e propaganda elettorale anche in tempo antecedente.

Proprio per ciò appare sempre più diffusa presso l'opinione pubblica l'attenzione — e talvolta la critica — verso il problema dei costi che i partiti e i gruppi politici debbono affrontare in occasione di queste elezioni. È d'altronde da considerare un ulteriore aspetto di questo fenomeno: e cioè che dopo trenta anni di vita democratica l'elettorato ha indubbiamente imparato a conoscere i partiti politici, a individuarne l'ideologia, a valutarne l'operato concreto. Pertanto una regolamentazione del periodo elettorale si rende necessaria sia sotto il profilo dei limiti tem-

porali sia sotto il profilo della eliminazione di talune forme di propaganda particolarmente eclatanti ed inutili che attestano un impiego di mezzi talvolta sproporzionati. Proprio per questi motivi in molti paesi dell'Europa occidentale la campagna elettorale è stata regolamentata o in via diretta statuendosi i tempi entro cui essa si può svolgere, o in via indiretta ponendo dei limiti alle spese che ciascun candidato o ciascun partito può affrontare nel corso della propria campagna.

A titolo esemplificativo si può ricordare che nella Gran Bretagna il periodo elettorale massimo è di 17 giorni, nella Repubblica Federale Tedesca è di 60 giorni, nei Paesi Bassi è di 83 giorni, nel Belgio è di 40 giorni, in Francia è di 36-42 giorni.

Come si vede nella quasi generalità dei casi i periodi sono decisamente inferiori a quelli consentiti dal nostro ordinamento e l'esperienza di questi paesi ha anche dimostrato che la limitazione temporale non ha inciso in senso negativo sulla formazione della volontà popolare e che d'altronde essa rende maggiormente egalarie le posizioni di partenza degli eligendi.

Un aspetto peculiare e deteriore della campagna elettorale è inoltre la propaganda per le candidature personali nell'ambito delle

liste dei partiti: abbiamo allo studio un progetto di legge col quale si vorrebbe abolire o ridimensionare il voto di preferenza e come correlato di esso proponiamo in questa sede il divieto della propaganda per il singolo candidato. Si propone, oltre alla congrua riduzione del periodo di campagna elettorale, l'abolizione di talune vistose e onerose forme di propaganda quale l'approntamento di pal-

chi, l'allacciamento di striscioni propagandistici.

I proponenti pensano quindi che questa iniziativa possa ricondurre entro i più corretti temi della discussione politica la fase della campagna elettorale nella certezza che il popolo abbia acquisito coscienza del significato e della presenza delle varie forze politiche nazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In occasione di elezioni la campagna elettorale e la connessa propaganda non può essere svolta se non dal 28° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

ART. 2.

Sono vietate in occasione e per causa della campagna elettorale le seguenti forme di propaganda:

a) l'approntamento e la messa in opera di striscioni propagandistici in tela o altro materiale;

b) la stampa e la distribuzione di manifesti e volantini relativi alla espressione del voto di preferenza esclusi i fac-simile di scheda;

c) la costruzione di palchi tubolari o costruzioni analoghe a scopo propagandistico, salvo quelli destinati alla effettuazione di comizi.

ART. 3.

Ogni violazione delle norme previste dagli articoli precedenti è punita con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.